



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 7 -ASSISTENZA TERRITORIALE – SALUTE NELLE CARCERI – SISTEMA
DELLE EMERGENZE-URGENZE**

Assunto il 17/12/2024

Numero Registro Dipartimento 2398

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 18891 DEL 18/12/2024

Oggetto: Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni - Liquidazione indennizzo arretrato, per immissione nei ruoli regionali, beneficiaria *****

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge nazionale 241/90;
- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.– Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso;
- la L.R. del 12.08.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e s.m. e ii. e ravvisata la propria competenza;
- la L.R.n.7/96 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 12/2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 572 del 24.10.2024, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.” e il DPGR n. 69 del 24.10.2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento “Salute e Welfare”;
- il D.D.G. n. 15682 del 08/11/2024 avente ad oggetto “Attuazione della D.G.R. del 24 ottobre 2024, n. 572: provvedimento di micro - organizzazione relativo ai Settori/UOA del Dipartimento “Salute e Welfare” successivamente modificato con D.D.G. n. 15985 del 14/11/2024;
- il D.D.G. n. 1594 del 08.02.2024 che conferisce al Dott. Francesco Lucia l’incarico della direzione ad interim del Settore n. 7 “Assistenza Territoriale – Salute nelle Carceri – Sistema delle Emergenze Urgenze”;
- il Decreto Dirigenziale n.2351 del 23/02/2024 ad oggetto “Nomina dei responsabili di procedimento e individuazione dei referenti per area tematica” con il quale si è disposta la responsabilità di procedimento relativa alle attività di “Istruttoria e adempimenti amministrativi in attuazione della Legge n. 210 del 25/02/1992”, per quanto non di competenza delle ASP, alla Dott.ssa Annamaria Venturini;

VISTI altresì:

- il D.lgs. n. 118/2011;
- la Legge Regionale n. 56 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2024”;
- la Legge Regionale n. 57 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 28/12/2023 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt. 11 e 39, comma 10, D.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 28/12/2023 di approvazione del “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (art. 39, comma 10 del D.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;

PREMESSO che la L. n.210/92 e s.m.i. prevede un riconoscimento economico (indennizzo vitalizio) alle seguenti categorie di persone che ne abbiano fatto richiesta:

- a. soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria per legge, per ordinanza di autorità sanitaria, per motivi di lavoro;

- b. soggetti danneggiati da virus HIV o da epatiti virali post somministrazione di sangue ed emoderivati sia periodica (es. emofiliaci, talassemici, ecc.) che occasionale (es. intervento chirurgico, emodialisi);
- c. soggetti che hanno contratto il virus HIV o epatiti virali poiché coniugi di persona già indennizzata ex L. n. 210/92 o figli medesimi contagiati durante la gestazione;
- d. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto il virus dell'HIV o epatiti virali durante il servizio per contagio diretto;

PRESO ATTO che:

- con nota del Ministero della Salute/DGVESC prot. 16615 del 28.08.2024, è stata trasferita la pratica della sig.ra ***** per l'immissione nei ruoli di spesa regionale con decorrenza 1° luglio 2024;
- il Ministero della Salute ha provveduto a quanto disposto nella sentenza n. 685/16 del Tribunale di Crotone, liquidando l'indennizzo rivalutato in entrambi le componenti a far data dal 01.10.2011 al 30.06.2024 oltre interessi legali, per la 8^ categoria della tabella A, in favore della sig.ra *****;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione, in favore della beneficiaria, del rateo di indennizzo arretrato e relativo al periodo **1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024** per un importo di **€ 5.222,31**;

DATO ATTO che l'indennizzo annuo corrente previsto per la 8^ categoria è pari ad € 536,81 annualmente rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato della somma annua di € 9.907,83 corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, prevista per la prima qualifica funzionale;

DATO ATTO che l'indennizzo consiste in un assegno mensile non reversibile da pagarsi in rate bimestrali posticipate;

VISTO l'impegno di spesa registrato **al n. 6279/2024** assunto con decreto dirigenziale **n. 17378 del 4 dicembre 2024**;

VISTA la proposta di liquidazione **n.15366 del 13.12.2024** generata telematicamente ed allegata al presente atto;

DATO ATTO che il capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato "Spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992, n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2012, n.27" rientrante nel perimetro sanità, presenta la necessaria capienza;

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall'art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
- che successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011, il beneficio economico è comprensivo di I.I.S., a far data dal 1° gennaio 2015;

PRECISATO:

- che, secondo quanto disposto dalla circolare n. 13/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono escluse dall'obbligo di verifica le indennità spettanti ai soggetti il cui diritto alla salute sia stato leso, ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che tali indennizzi non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale, né ad alcuna ritenuta fiscale, come precisato dal Ministero delle Finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994

e, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

- che gli specifici indennizzi, oggetto del presente provvedimento, non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, come indicato nella FAQ n. 17.3.7 del Sito ANAC in materia di trasparenza (sull'applicazione del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016) aggiornato al 30 luglio 2020;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (Repertorio atti n. 1508) recante: "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'08 agosto 2001" (Repertorio atti n. 1285)";

DATO ATTO dell'istruttoria prot. 741922 del 26.11.2024 a cura del responsabile del procedimento, custodita in atti;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, individuato con il Decreto Dirigenziale n.2351 del 23/02/2024 che, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, che si richiama quale parte integrante e sostanziale:

DI LIQUIDARE in favore della beneficiaria ***** **, la cui infermità è ascritta alla 8^ categoria della tabella A di cui al DPR 30 dicembre 1981, l'indennità relativa al periodo **1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024** per un importo di **€ 5.222,31**;

DI IMPUTARE la spesa sul capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato "Spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992, n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2012, n.27, giusto impegno di spesa registrato al **n. 6279/2024** assunto con decreto dirigenziale **n. 17378 del 4 dicembre 2024** per l'erogazione dei suddetti benefici economici;

DI DEMANDARE al Settore Ragioneria Generale, Gestione Spesa, CPT, Autorità di Certificazione – Attuazione Contabilità Analitica del Dipartimento Economia e Finanze l'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei beneficiari di cui al citato elenco, secondo le modalità indicate nella proposta di liquidazione **n. 15366 del 13.12.2024**;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'avvocato **Felicia Frontera**, legale rappresentante della beneficiaria ***** **, a cura del responsabile del procedimento;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11, art.20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo 2013 n.33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11, art.20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Annamaria Venturini

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Francesco Lucia

(con firma digitale)